

N. R.G.T. Omissis/13 N.N.R. Omissis/11
N. Sentenza 194/15

**TRIBUNALE DI VARESE
COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SENTENZA**

(artt. 544 ss. c.p.p.)

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai Magistrati
Dott.ssa ANNA AZZENA presidente
Dott. STEFANO COLOMBO giudice
Dr.ssa ANTONELLA VITALE Giudice

alla pubblica udienza del 19 febbraio 2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

FUNZIONARI BANCA

Con l'intervento del P.M. DOTT.SSA TROINA e delle costituite parti civili **CLIENTI IMPUTATI**

in ordine al delitto p. e p. dagli art. 81, 644, 1 co. 3 co. e 5 co. nn. 1, 2 e 4 cp, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di funzionari responsabili erogazione mutui della filiale della BANCA - rispettivamente, fino al 31/7/02, dal 1/8/02 al 18/4/04, dal 24/4/04 a settembre 2008 - si facevano dare o promettere da CLIENTI, e, in ogni caso, rispettivo di somme concesse a mutuo, interessi o altri vantaggi usurari;
segnatamente, nell'ambito dei rapporti di mutuo nn. (OMISSIS) regolati in conto corrente n.(OMISSIS), acceso il 17/11/94, si facevan dare interessi o altri vantaggi usurari imponendo tasso effettivo o globale (TEG) superiore ai tassi soglia secondo la tabella che segue:

TRIMESTRE	TASSO SOGLIA	TASSO APPLICATO	DIFFERENZA	SUPERAMENTO SOGLIA
01/10/2000-31/12/2000	15,99%	15,99%		
01/01/2001-31/03/2001	16,35%	12,51%		
01/04/2001-30/06/2001	16,31%	11,11%		
01/07/2001-30/09/2001	15,54%	10,99%		
01/10/2001-31/12/2001	15,78%	11,80%		
01/01/2002-31/03/2002	15,52%	16,69%	-1,77%	SI
01/04/2002-30/06/2002	15,38%	19,70%	-4,32%	SI
01/07/2002-30/09/2002	15,30%	15,63%	-0,13%	SI
01/10/2002-31/12/2002	15,56%	18,22%	-2,67%	SI
01/01/2003-31/03/2003	15,48%	16,60%	-1,12%	SI
01/04/2003-30/06/2003	17,93%	20,21%	-2,28%	SI
01/07/2003-30/09/2003	18,23%	20,36%	-2,13%	SI
01/10/2003-31/12/2003	17,85%	34,61%	-16,76%	SI
01/01/2004-31/03/2004	18,62%	TRIMESTRE A CREDITO		
01/04/2004-30/06/2004		TASSO SICURAMENTE USURARIO		
01/07/2004-30/09/2004		TASSO SICURAMENTE USURARIO		
01/10/2004-31/12/2004	19,58%	58,66%	-39,08%	SI
01/01/2005-31/03/2005	15,41%	12,17%		
01/04/2005-30/06/2005	15,39%	10,25%		
01/07/2005-30/09/2005	15,54%	11,38%		
01/10/2005-31/12/2005	14,06%	11,82%		
01/01/2006-31/03/2006	15,30%	10,41%		
01/04/2006-30/06/2006	15,44%	13,01%		

01/07/2006-30/09/2006	15,59%	10,62%		
01/10/2006-31/12/2006	15,81%	9,39%		
01/01/2007-31/03/2007	16,02%	7,74%		
01/04/2007-30/06/2007	15,93%	9,60%		
01/07/2007-30/09/2007	16,02%	9,67%		
01/10/2007-31/12/2007	15,98%	17,64%	-1,66%	SI

l'aggravante dell'aver agito in danno di persone in stato di bisogno;
con l'aggravante dell'aver agito in danno d'esercente un'attività imprenditoriale (titolare di impresa **EREDI CLIENTI**);
con l'aggravante dell'aver agito nell'esercizio di attività di mediazione creditizia;
in Varese, fino all'risossione valuta del 31/12/07;

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PER IL PUBBLICO MINISTERO: Assoluzione per tutti gli imputati perché il fatto non sussiste ovvero perché il fatto non costituisce reato.

PER IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI:

Si riporta alle conclusioni scritte che deposita, unitamente a not. spese.

PER I DIFENSORI DEGLI IMPUTATI: Si associano alla richiesta del Pubblico Ministero.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 19.07.2013 il G.U.P. di Varese ha disposto il rinvio a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione collegiale, del **FUNZIONARIO BANCA** per rispondere del reato di cui in rubrica.

Aperto il dibattimento nella contumacia degli imputati **FUNZIONARIO BANCA**, tali rimasti per tutto il corso del processo, l'istruzione dibattimentale è stata espletata alle udienze dell' 8 aprile 2014 e 19 febbraio 2015, mediante l'escussione dei testi del Pubblico Ministero, delle costituite parti civili, nonché del consulente della difesa degli imputati, avendo la stessa rinunciato all'escussione degli ulteriori testi di lista.

All'udienza del 19 febbraio 2015 esaurita l'istruzione dibattimentale, il Pubblico Ministero ed i difensori hanno formulato le rispettive conclusioni nei termini che si trovano sopra riportati.

Il Collegio si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale ha pronunciato sentenza con lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione nel termine di giorni novanta.

L'istruzione dibattimentale espletata e la documentazione riversata in atti impongono una pronuncia assolutoria nei confronti di tutti e tre gli imputati perché il fatto non sussiste, per i motivi di seguito elencati.

Il capo di imputazione descrive la contestazione formulata agli odierni imputati accusati, quali funzionari responsabili dell'erogazioni mutui della **BANCA**, nell'ambito dei rapporti di mutuo regolati sui conto corrente n. xxx, acceso il 17.11.1994, di essersi fatti dare o promettere da **CLIENTE**, costituitisi parte civile già in sede di udienza preliminare, interessi o altri vantaggi usurari, imponendo un tasso effettivo globale superiore ai tassi soglia. Ciò dal gennaio 2002 e sino al 31 dicembre 2007. Con le aggravanti di aver agito in danno di persone in stato di bisogno, esercenti un'attività imprenditoriale ed avendo operato nell'esercizio di attività di mediazione creditizia.

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia querela depositata in data 20 gennaio 2010 dai Sig.ri **CLIENTE**, titolari della ditta individuale **EREDI CLIENTE**, alla Procura

della Repubblica di Varese, nella quale vennero denunciati i funzionari della BANCA, per aver applicato interessi usurari relativamente ai rapporti di mutuo numero (omissis) regolati sul conto corrente n. (omissis). Denuncia querela, per inciso, rivolta non solo alla BANCA, ma anche a tutte le altre banche con cui le costituite parti civili ebbero modo di intrattenere rapporti bancari.

Alla denuncia querela venne allegata relazione tecnico contabile, avente però ad oggetto un conto corrente differente, ossia il conto corrente n. (omissis) sempre acceso presso la BANCA.

In data 4 marzo 2010 il Pubblico Ministero, allora titolare dell'indagine, formulò al perito del tribunale, il seguente quesito *"letti gli atti, sentite se necessario le persone offese o con un i funzionari di banca interessati, acquisita copia della relazione tecnico contabile allegata alla denuncia...se il rapporto contrattuale intrattenuto tra i denunciati e la BANCA di Varese sia riconducibile allo schema dell'art. 644 cp... in caso positivo, effettuati i debiti calcoli avuto riguardo al disposto dell'art.644 ter cp dica a quando risale l'ultima riscossione degli interessi e/o...quale sia stato l'ufficio interno all'istituto di credito che abbia seguito e curato il rapporto negoziale con i denunciati"*.

A fronte delle verifiche e delle ricostruzioni effettuate di cui all'elaborato peritale, acquisito agli atti con il consenso delle difese, il perito del tribunale giunse ad affermare che *"nell'ambito del rapporto di conto corrente n.1958 intrattenuto presso la BANCA dalla impresa EREDI CLIENTE si è verificato il superamento dei "tassi soglia" previsti dalla disposizione in materia di usura"* come da tabella dallo stesso redatta e costituente parte integrante del capo d'imputazione.

All'udienza dell'8 aprile 2014 è stato escusso il perito del tribunale, il quale ha ripercorso la metodologia utilizzata per giungere alle proprie conclusioni.

Specifico di aver calcolato l'effetto anatocistico per tutto il periodo esaminato, nonostante dal 30 giugno 2000 la BANCA si fosse adeguata al principio di simmetria, perché in ordine all'anatocismo, riferisce il Consulente *"non rileva ai fini della configurabilità del reato di usura in quanto la norma parla di tutti i vantaggi che sono stati"* (pag.6 verbale d'udienza), *"ho ribadito la correttezza, invece, del mio calcolo, ritenendo che quella contestazione non rileva nella individuazione dei vantaggi che sono andati a favore del percipiente...nel nostro ambito la legge ci dice di considerare tutti i vantaggi"* (pag.7 verbale d'udienza).

Ed ancora, rispondendo alla domanda posta dalla difesa degli imputati, *"Gli interessi che sono stati addebitati che siano anatocistici o non anatocistici, che questo anatocismo sia legittimo o illegittimo non rileva ai miei fini...lo sto considerando che sono vantaggi"* (pag.16 verbale d'udienza).

Sempre il perito del tribunale, specifica di aver inserito nella propria voce di calcolo anche le spese relative alle operazioni e le spese fisse di chiusura trimestrale e la commissione di massimo scoperto. A precisa domanda del Pubblico Ministero se togliendo le suddette spese ci sarebbe stato il superamento del tasso soglia, il Consulente risponde *"No, non so dirlo"* (pag.8 verbale d'udienza).

All'udienza del 19 febbraio 2015 sono stati sentiti rispettivamente il CONSULENTE DELLE COSTITUITE PARTI CIVILI, ed il CONSULENTE DELLA DIFESA DEGLI IMPUTATI.

Il CONSULENTE DELLE COSTITUITE PARTI CIVILI, a domanda della difesa delle parti civili circa le conclusioni a cui lo stesso giunse anche in ordine al superamento del tasso soglia, risponde *"La consulenza porta a un risultato finale di 21.000 euro di ristorno a favore del correntista EREDI CLIENTE per una serie di voci comunque da anatocismo, interesse ultralegale per la mancata pattuizione contrattuale, CMS e spese non pattuite"* (pag.5 verbale d'udienza del 19 febbraio 2015).

Orbene del tutto singolari sono le conclusioni a cui è giunto il Consulente delle parti civili. Ed infatti come si legge nella relazione riversata in atti ed allegata alla denuncia querela

depositata, oggetto di analisi da parte del CONSULENTE DELLE COSTITUITE PARTI CIVILI non è stato il conto corrente n. (omissis) di cui al capo d'imputazione, bensì il conto corrente n. (omissis). Conto corrente quest'ultimo che come si legge a pagina 22 della relazione dello stesso perito del tribunale, *"non è stato considerato ai fini della presente indagine, in quanto quest'ultimo riporta saldi costantemente positivi"*.

Sempre all'udienza del 19 febbraio 2015 è stato sentito il CONSULENTE DELLA DIFESA DEGLI IMPUTATI, il quale, a domanda della difesa degli imputati sulle conclusioni svolte dal perito del tribunale, risponde *"qui stiamo parlando di una verifica di tassi applicati dalla banca in riferimento ad un presunto supero della soglia usura. Per disciplinare questi conteggi ci sono delle istruzioni precise, che sono state da tempo dettate e modificate da parte della Banca d'Italia...queste istruzioni sono riconosciute ormai direi dalla stragrande parte della giurisprudenza e danno delle indicazioni molto chiare e precise in merito alla formula, che deve essere applicata sia per quel che riguarda la parte interessi, sia per quel che riguarda la parte spese e commissioni di massimo scoperto. Nella fattispecie vorrei precisare che fino al 2010 la Banca d'Italia aveva escluso dal conteggio la commissione di massimo scoperto, rilevandola a parte e quindi non doveva rientrare nel calcolo del TEG cosiddetto"; ed ancora "a mio avviso è stata fatta una grossa confusione, nel senso che si è mischiato quella che è una verifica di un tasso soglia ai fini di valutare un eventuale usura con il discorso di una eventuale applicazione di interessi anatocistici" ed ancora "Se tengo conto — e la formula non me lo consente — della commissione di massimo scoperto e non solo ne tengo conto ma la inserisco nella formula Banca d'Italia insieme agli interessi e non insieme agli oneri...si arriva a questa, a mio avviso, ...soluzione che nel rapporto primario con delle condizioni primarie passa ad essere oltre la soglia di usura" (pagg.12, 14 e 15 verbale d'udienza).*

Alla domanda su quali spese dovessero invece essere ricomprese nel calcolo del TEG, il CONSULENTE DELLA DIFESA DEGLI IMPUTATI risponde *"tutte le spese ad esclusione, va beh, di imposte e tasse e di quelle spese che in ogni caso il cliente avrebbe comunque sostenuto per la gestione del conto, fosse stato a credito o a debito nel suo rapporto"* (pag.16 verbale udienza del 19.02.2015).

Per inciso conclusione a cui giunge anche il Consulente delle costituite parti civili che, a domanda della difesa degli imputati se nel calcolo dei TEG dovessero essere ricomprese tutte le spese, risponde *"Ritengo che vadano applicate soltanto le spese legate all'erogazione del credito"; ed ancora "io ritengo di escludere soltanto le spese per imposte e tasse"* (pag.9 verbale d'udienza).

Orbene come è stato evidenziato dal Pubblico Ministero nel corso della propria requisitoria, di tutta evidenza l'errore nel quale è incorso il perito del tribunale, alla luce anche delle contestazioni mosse dai CONSULENTI DELLA DIFESA DEGLI IMPUTATI, le cui relazioni, con il consenso delle parti, sono state riversate in atti.

Come è noto la norma di cui all'art.644 c.p. configura una norma penale parzialmente in bianco, il cui precetto è destinato ad essere completato da un elemento esterno, che completa la fattispecie incriminatrice.

Al fine di adeguare gli obblighi di legge alla determinazione del tasso soglia la norma incriminatrice rinvia ad una fonte diversa da quella penale, con carattere di temporaneità, con la conseguenza che la punibilità della condotta non dipende dalla normativa vigente al momento della decisione (Cass.n.5231 del 23.04.1986; Cass.n.3905 del 22.02.2000; Cass.n.10107 del 16.05.2006; Cass.n.43829 del 16.10.2007).

Ebbene con la legge n.108/1996 il legislatore ha novellato il reato di usura di cui all'art.644 c.p., delineando una disciplina in chiave tendenzialmente oggettiva che fa perno su un rapporto di sproporzione fra le prestazioni, predeterminato attraverso una procedura amministrativa. Più specificamente l'art.644 c.p., comma 3, prevede che *"la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari"*.

L'art.2, comma 4, della Legge 108/1996 stabilisce che "il limite previsto dall'art.644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà", stabilendo altresì le modalità di svolgimento della procedura amministrativa per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Viene infatti stabilito che "1. Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei Cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella gazzetta ufficiale; 2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella gazzetta ufficiale".

Come sottolineato da recenti pronunce della Suprema Corte la legge ha quindi previsto una procedura amministrativa volta a rilevare in modo oggettivo il livello medio dei tassi d'interesse pubblicato dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati, ancorando il disvalore sociale collegato al concetto di usura al superamento di tale livello soglia, aumentato della metà (Cass.n.28743 del 14.05.2010; Cass.n.46369 del 23.11.2011).

La legge ha pertanto determinato con assoluta chiarezza quale deve essere il percorso che l'autorità amministrativa, con l'intervento della Banca d'Italia, deve compiere per verificare l'andamento dei tassi finanziari. Banca d'Italia, che nella sua qualità di organo di vigilanza, deve fornire le dovute istruzioni alle banche ed agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie (Cass.n.12028 del 19.02.2010).

La circolare "Trattamento degli oneri e delle spese" del 30.09.1996, diramata dalla Banca d'Italia, aggiornata al dicembre 2002 ed in vigore fino al secondo trimestre del 2009, per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario, in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, indicava analiticamente i dati da segnalare ed il trattamento degli oneri e delle spese. In particolare al punto C4 escludeva le imposte e tasse, le spese e gli oneri relativi al recupero di spese anche se sostenute per servizi forniti da terzi, le spese legali ed assimilate. Nel successivo punto C5 prevedeva che la commissione di massimo scoperto non dovesse entrare nel calcolo del tasso effettivo globale di interesse (TEG). Come correttamente osservato dal CONSULENTE DELLA DIFESA DEGLI IMPUTATI quest'ultima doveva essere rilevata separatamente ed espressa in termini percentuali.

Voci invece tutte ricomprese nella metodologia di calcolo adottata dal perito del tribunale, il quale, a domanda della difesa se fosse a conoscenza di quali erano le istruzioni della Banca d'Italia nel periodo di contestazione oggetto del capo d'imputazione, risponde "No, non sono in grado di dare questa risposta perché, siccome c'è stato...è stata molto frastagliata come tale, ci sono stati molti...in un primo momento non era intervenuta, poi è intervenuta positivamente, poi è stata modificata più volte. Temporalmente non saprei calcolarla in relazione all'indagine che è stata fatta. Io posso rispondere per quello che io ho fatto, che ho considerato la commissione di massimo scoperto come un vantaggio e quindi l'ho inserita sempre" (pag.14 verbale udienza del 8.04.2014).

Orbene si deve preliminarmente osservare che la metodologia per il calcolo dei TEG applicata dalla Banca d'Italia è stata posta a fondamento dei Decreti Ministeriali.

Solo nell'agosto 2009 vengono emanate nuove istruzioni dalla Banca d'Italia, recependo quanto previsto dal D.L. 185 del 29 novembre 2008, convertito nella Legge n.2 del 28 gennaio 2009, che all'art.2bis espressamente prevede come ai fini dell'applicazione dell'art.644 c.p. si debba tener conto delle commissioni e delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, tra cui la commissione di massimo scoperto.

Con la sentenza n.8551 del 2009 la Suprema Corte per la prima volta prende in considerazione il problema relativo alla metodologia di calcolo del tasso globale medio e l'applicazione della commissione di massimo scoperto, limitandosi ad affermare che *"Le metodologie di calcolo indicate dalla Banca d'Italia nelle suddette "Istruzioni" sono state quindi recepite dal Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia, Dipartimento del Tesoro) nei decreti in base ai quali vengono rilevati i tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura e viene quindi individuato il c.d. tasso soglia dei decreti che vanno ad integrare la norma penale parzialmente in bianco dell'art.644 c.p., comma 3"*.

Solo successivamente, con le sentenze n. 12028 del 19.02.2010 e 28743 del 14.05.2010, la Suprema Corte qualifica invece la commissione di massimo scoperto come un *"onere collegato all'erogazione del credito"*, concludendo che *"il chiaro tenore letterale del comma IV dell'art.644 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che l'utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato con l'erogazione del credito, giacchè ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, che l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente"* (Cass.n.12028 del 19.02.2010).

Soluzione, prosegue la Suprema Corte, avvalorata proprio dall'art.2 bis del D.L. n.185 del 2008, convertito con la legge n. 2 del 2009, che prevede l'inclusione della commissione di massimo scoperto nel calcolo dei tassi ai fini dell'usura. Ma ciò a far data dal 1 gennaio 2010. Ed infatti l'art. 2 bis della Legge n. 2 del 2009 precisa testualmente *"il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emano disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevanza del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni"*.

In coerenza le istruzioni 2009 della Banca d'Italia al punto D (norme transitorie) dispongono che fino al 31.12.2009 il tasso usurario andrà determinato secondo le istruzioni precedenti e che nel periodo transitorio il calcolo della commissione di massimo scoperto rimane esclusa dal calcolo del TEG finalizzato alla determinazione del tasso usurario.

Tener conto a posteriori, come è stato fatto dai Consulente, perito del tribunale, nel calcolo del tasso usurario della commissione di massimo scoperto, **applicando retroattivamente la normativa del 2009**, come osservato di recente dalla giurisprudenza di merito *"distrugge il sistema previsto dalla legge e viola il principio di tassatività della fattispecie penale che proprio su quel sistema (in cui la C.M.S. era irrilevante al fine della determinazione del tasso usurario) ha strutturato l'illecito penale"* (GUP Trib. Caltagirone 13.07.2012).

La stessa Suprema Corte con sentenza n. 46669 del 23.11.2011 ha sancito che *"La portata dell'intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione, denota che si è voluto dare alla normativa operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente"*.

Sotto il profilo soggettivo si deve inoltre osservare che la determinazione del tasso di usura rientra nell'alveo di competenza degli organi di vertice, indipendentemente dal decentramento di tali funzioni ad altri organismi sottordinati ed interni alla banca.

Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità "E' attribuibile ai presidenti degli istituti bancari e dei relativi consigli di amministrazione una c.d. "posizione di garanzia", in quanto la formale rappresentanza dell'istituto bancario, se non accompagnata da poteri di decisione o gestione operativa, appare totalmente priva di significato nell'ottica della tutela di interessi che ricevono protezione penale. Si deve quindi affermare che i presidenti della banche, quali persone fisiche, siano garanti agli effetti penali, cioè tenuti a rendere operativa una posizione di garanzia, che, in ultima analisi, fa capo all'ente, centro d'imputazione dell'attività di erogazione del credito nell'ambito della quale ben può essere ravvisata la violazione del precetto penale... Tale rilievo è valido anche nel caso in cui non risultino attribuite dalla legge o dagli statuti dei singoli enti, specifiche attribuzioni ad altro organo, senza possibilità di interferenze da parte di altri organismi, ancorché posti in posizione apicale rispetto all'organo subordinato competente per determinate materie, in un'ottica monistica, in cui anche la gestione operativa dell'istituto spetta al consiglio di amministrazione" (Cass.n.46669 del 23.11.2011).

E' compito degli organi apicali vigilare ed impedire che venga superato il tasso soglia e non certamente dei funzionari, seppur responsabile dell'erogazione mutui.

Va comunque osservato che nel caso di specie non può essere esclusa la buona fede degli organi apicali della banca. Nessuna censura di mancanza di doverosa prudenza può essere posta a carico degli stessi, non essendo stato violato il dovere di diligenza nella ricostruzione dei criteri applicabili ai fini dell'individuazione del tasso soglia. Infatti nella metodologia per il calcolo del tasso effettivo globale, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, si è fatta comunque applicazione delle circolari della Banca d'Italia e dei Decreti Ministeriali dell'epoca, che escludevano le imposte, le tasse, le spese e gli oneri relativi al recupero di spese, le spese legali ed assimilate, e non comprendevano la commissione di massimo scoperto nel calcolo del tasso soglia usurario. Metodologia di calcolo che per inciso, come già si è avuto modo di sottolineare in precedenza, è stata posta a fondamento dei Decreti Ministeriali nei quali è contenuta la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio in base al quale è stabilito il limite previsto dall'art.644, comma 3. c.p.

Alla luce di quanto sopra deve quindi essere accolta la richiesta del Pubblico Ministero di una pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste nei confronti di tutti e tre gli imputati.

Ai sensi dell'art. 544 n. 3 c.p.p. la complessità delle questioni trattate giustifica l'apposizione del termine di deposito di giorni novanta.

P.Q.M.

Visto l'art.530 c.p.p.

Assolve **FUNZIONARI ANCI** dal reato a loro ascritto perché il fatto non sussiste.

DATA DI DEPOSITO 10 APRILE 2015

EX PARTE CREDITORIS